

INTERNAZIONALIZZAZIONE | SANZIONI RUSSIA / **price cap** per prodotti petroliferi russi

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 7, 2023



Nei giorni scorsi, in linea con quanto concordato in ambito G7, la UE ha formalizzato il **massimale di prezzo (price cap)** entro cui sono previste deroghe per il trasporto marittimo verso Paesi terzi – inclusi i servizi di assistenza tecnica o finanziaria ed intermediazione – di **prodotti petroliferi (di cui al codice NC 2710)**, **originari o esportati dalla Russia**. Le soglie sono fissate a 100 USD al barile per i prodotti raffinati di alta qualità e a 45 USD al barile per i prodotti di bassa fascia.

La misura, effettiva dal 5 febbraio, **si aggiunge al *price cap* sul petrolio greggio russo già in vigore dallo scorso dicembre** (con soglia fissata a 60 USD al barile).

È previsto un periodo transitorio per prodotti petroliferi russi acquistati e caricati nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1° aprile 2023. Inoltre, il meccanismo del *price cap* sarà riesaminato entro metà marzo 2023 e la revisione avverrà regolarmente ogni due mesi.

Gli strumenti legislativi di riferimento sono consultabili al seguente

collegamento: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/H TML/?uri=OJ:L:2023:032I:FULL&from=IT> (si tratta, in particolare, dei Regolamenti 250/2023 e 251/2023 – che integrano e modificano il Reg. 833 ed il relativo All. XXVIII – e della Decisione PESC 252/2023).

Ulteriori dettagli sono disponibili nel comunicato UE: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/04/eu-agrees-on-level-of-price-caps-for-russian-petroleum-products/>